



## Il Municipio

Telefono 091 873 45 60  
FAX 091 863 34 03  
E-mail [Municipio@ComuneRiviera.ch](mailto:Municipio@ComuneRiviera.ch)  
Web <http://www.ComuneRiviera.ch>  
Indirizzo: Piazza Grande 1, 6703 Osogna

### ORDINANZA MUNICIPALE

#### concernente la lotta alla zanzara tigre

#### Il Municipio di Riviera

- richiamati gli artt. 107 lett. b) e c) e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e 24 del relativo Regolamento d'applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- l'art. 69 cpv. 3 del Regolamento organico del Comune di Riviera del 9 ottobre 2017;

**ordina**

**le seguenti disposizioni concernenti la lotta alla zanzara tigre.**

#### **Art. 1 Campo d'applicazione**

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale del Comune di Riviera, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrice di malattie infettive.

#### **Art. 2 Caratteristiche**

1. La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.
2. Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

#### **Art. 3 Provvedimenti**

1. Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

2. In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti.
3. Lo speciale prodotto per il trattamento è in vendita presso gli sportelli di cancelleria al costo di fr. 5.- a sacchetto.
4. Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti tramite una ditta specializzata; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
5. In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

#### **Art. 4 Raccomandazioni**

Si raccomanda di:

- a) evitare di tenere all'aperto qualsiasi contenitore che possa riempirsi di acqua nei mesi da aprile a novembre. I contenitori dovranno pertanto essere tenuti capovolti oppure stoccati sotto una tettoia;
- b) svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi, alternativamente lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- c) svuotare settimanalmente i bidoni, chiudendoli ermeticamente;
- d) colmare, ad esempio con sabbia, fori e cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
- e) non tenere piante acquatiche in vaso.

#### **Art. 5 Divieti**

1. È vietato, in particolare, tenere all'aperto:
  - a) copertoni di qualsiasi genere che possono riempirsi d'acqua;
  - b) contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possono riempirsi d'acqua;
  - c) qualunque altra fonte che possa dare luogo anche a piccole raccolte d'acqua, al fine di evitare la formazione di acqua stagnante.
2. I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano ai biotopi ed alle vasche con capacità superiori ai 200 litri, oltre che agli abbeveratoi per animali.

#### **Art. 6 Sanzioni**

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa da fr. 50.- fino ad un importo massimo di fr. 10'000.- ai sensi degli artt. 145 e seguenti LOC.
2. Gli ordini emanati dal Municipio possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'Autorità.
3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

**Art. 7 Termini di ricorso**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.

**Art. 8 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC.

PER IL MUNICIPIO DI RIVIERA  
Il Vicesindaco: Il Segretario:

A. Pellanda

P. Laube



Adottata con risoluzione municipale no. 961 del 5 novembre 2018

Pubblicata agli albi comunali dal 12 novembre 2018 al 11 dicembre 2018

Nuovo art. 3 cpv. 3 adottato con risoluzione municipale n. 430 del 14 maggio 2019

Modifica pubblicata agli albi comunali dal 16 maggio 2019 al 14 giugno 2019

Riviera, 15 maggio 2019